



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 30/01/2017

Atto n. 1

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016, CONVERTITO CON LEGGE N. 225 DEL 2016-.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Gennaio dalle ore 16.30 ed in continuazione, nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale di Piazza Garibaldi, previo invito diramato nei modi e termini di legge, si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Assume la Presidenza il Sig. MAURIZIO BACCARO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA PERRONE.

Effettuato l'appello sono presenti:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BRAMANTE MICHELE	SI	LATTANZIO SAVINO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	SI	D'ERRICO ANTONIO	SI
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	TAMBURRANO MARTINO CARMELO	SI
MASI VITO	SI	ZACCARO GIANCARLA	SI
PISTOIA LUIGI	SI	MASSARO VITA	SI
MASTRANGELO CINZIA	SI	CASTIGLIA GAETANO	SI
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	DOGA SABRINA	SI
ZANFRAMUNDO NICOLA	SI	MAGGIORE GIUSEPPE	SI
PUTIGNANO DOMENICO	SI	GENTILE RAFFAELE	SI
CIAURRO ANTONIO	NO	CARDILLO IDA	SI
TERMITE ROSA	SI	VIESTI ANTONIO	SI
SCARANO MARIA	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
BACCARO MAURIZIO	SI		

Totale presenti n. 24

Totale assenti n. 1

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di proporre la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di proporre all'approvazione l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare.

Tanto esposto, si propone

AL CONSIGLIO COMUNALE

di deliberare quanto segue:

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. demandare al dirigente competente l'attuazione degli atti consequenziali;
5. rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELLA 2^ RIPARTIZIONE
(dott. Simone Simeone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione dell'Assessore al bilancio Ricci Maria Cristina;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del d.Lgs 267/2000

Udito l'intervento del consigliere Cardillo di apportare alla proposta l'emendamento che presenta alla Presidenza e che è allegato alla presente ;

Visto il parere non favorevole reso dal Dirigente della 2^ Ripartizione allegato alla presente ;

Uditi gli interventi di diversi Consiglieri Comunali ;

Si da atto che prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Massaro

Dato atto che il Presidente pone in votazione l'emendamento del Consigliere Cardillo che viene respinto con **n. 15 voti contrari, 1 voto favorevole** (Cardillo) e **n. 7 Astenuti** (Viesti, Zaccaro, Tamburrano, Maggiore, Doga, Gentile, Castiglia)

Subito dopo il Presidente mette ai voti la proposta che, con voti espressi in forma palese per appello nominale accerta la seguente votazione:

presenti i aula 23 assenti 2 (Massaro e Ciaurro)

Favorevoli 22

Astenuti 1 (Cardillo)

Contrari 0

Con esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale dlla presente deliberazione;

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:

Favorevoli 22

Astenuti 1 (Cardillo)

Contrari 0

Con esito che precede

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL PRESIDENTE
BACCARO MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa FRANCESCA PERRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art 49 TUEL relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio del 23/12/2016 numero 2385 con oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016, CONVERTITO CON LEGGE N. 225 DEL 2016-.

a relazione di Ricci Maria Cristina, a firma di Simeone Simone - RIPARTIZIONE SECONDA

Massafra, l' 23/12/2016

Il Dirigente
Simeone Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE

SECONDA RIPARTIZIONE - RISORSE UMANE RISORSE FINANZIARIE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n. 2385 del 23/12/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Massafra, li 23/12/2016

IL DIRIGENTE
SIMEONE SIMONE

Condizione:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Nota di Pubblicazione

Il 03/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 1 del 30/01/2017 con oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016, CONVERTITO CON LEGGE N. 225 DEL 2016-.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 03/02/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Palanga Cosimo Pio



Città di Massafra

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi o altro Ufficio competente all'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al concessionario per la riscossione apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il

numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il concessionario per la riscossione mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il concessionario per la riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario per la riscossione, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017, per importi sino a cento euro;

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e novembre 2017, per importi superiori a cento euro ed inferiori a trecento euro;

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di febbraio 2018, per importi superiori a trecento euro ed inferiori a cinquecento euro;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio 2018 e aprile 2018, per importi superiori a cinquecento euro ed inferiori a duemila euro;

e) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio 2018, giugno 2018 e settembre 2018, per importi superiori a duemila euro.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario per la riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi

eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il concessionario per la riscossione relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.